

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CEE) n. 1686/91 della Commissione, del 19 giugno 1991, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala	1
Regolamento (CEE) n. 1687/91 della Commissione, del 19 giugno 1991, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto	3
* Regolamento (CEE) n. 1688/91 della Commissione, del 17 giugno 1991, recante deroga al termine per la presentazione delle offerte di cui al regolamento (CEE) n. 859/89 recante modalità d'applicazione delle misure d'intervento nel settore delle carni bovine	5
Regolamento (CEE) n. 1689/91 della Commissione, del 19 giugno 1991, relativo all'apertura di una gara permanente per la vendita sul mercato interno di 20 000 t di orzo detenute dall'organismo d'intervento danese	6
Regolamento (CEE) n. 1690/91 della Commissione, del 19 giugno 1991, recante apertura di una gara relativa agli aiuti per l'ammasso privato di carcasse e mezzene di agnello	7
Regolamento (CEE) n. 1691/91 della Commissione, del 19 giugno 1991, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli	8
Regolamento (CEE) n. 1692/91 della Commissione, del 19 giugno 1991, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine	13
Regolamento (CEE) n. 1693/91 della Commissione, del 19 giugno 1991, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la ottava gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 963/91	20
Regolamento (CEE) n. 1694/91 della Commissione, del 19 giugno 1991, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali	21
Regolamento (CEE) n. 1695/91 della Commissione, del 19 giugno 1991, che fissa il prelievo all'importazione per il melasso	23

Sommario *(segue)*

Regolamento (CEE) n. 1696/91 della Commissione, del 19 giugno 1991, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	24
Regolamento (CEE) n. 1697/91 della Commissione, del 19 giugno 1991, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero	26
Regolamento (CEE) n. 1698/91 della Commissione, del 19 giugno 1991, che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	28
Regolamento (CEE) n. 1699/91 della Commissione, del 19 giugno 1991, che fissa per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 1	30

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

91/304/CEE :

- * **Decisione della Commissione, del 17 dicembre 1990, relativa agli aiuti concessi dal governo federale tedesco e dal Land della Baviera al produttore di filati di poliammide e di polipropilene Reinhold KG di Selbitz** 33

91/305/CEE :

- * **Decisione della Commissione, del 24 gennaio 1991, relativa ad un progetto di aiuti del governo belga in favore di investimenti della Mactac SA, a Soignies** 39

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1686/91 DELLA COMMISSIONE

del 19 giugno 1991

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 533/91 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 18 giugno 1991;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 533/91 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 giugno 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 59 del 6. 3. 1991, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 giugno 1991, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Importo del prelievo
0709 90 60	129,86 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
0712 90 19	129,86 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1001 10 10	190,70 ⁽¹⁾ ⁽³⁾
1001 10 90	190,70 ⁽¹⁾ ⁽³⁾
1001 90 91	154,60
1001 90 99	154,60
1002 00 00	150,39 ⁽⁴⁾
1003 00 10	150,38
1003 00 90	150,38
1004 00 10	130,26
1004 00 90	130,26
1005 10 90	129,86 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1005 90 00	129,86 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1007 00 90	140,21 ⁽⁴⁾
1008 10 00	39,35
1008 20 00	123,56 ⁽⁴⁾
1008 30 00	34,79 ⁽⁵⁾
1008 90 10	(7)
1008 90 90	34,79
1101 00 00	231,14 ⁽⁸⁾
1102 10 00	224,44 ⁽⁸⁾
1103 11 10	309,22 ⁽⁸⁾
1103 11 90	247,81 ⁽⁸⁾

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10) e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22).

⁽⁷⁾ All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

⁽⁸⁾ All'atto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3808/90.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1687/91 DELLA COMMISSIONE

del 19 giugno 1991

**che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3845/90 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 18 giugno 1991;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 giugno 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 367 del 29. 12. 1990, pag. 10.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 giugno 1991, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	6	7	8	9
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 10	0	0	0	0
1001 10 90	0	0	0	0
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	0	0	0
1004 00 90	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	3,78	3,78	3,78
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	6	7	8	9	10
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 1688/91 DELLA COMMISSIONE**del 17 giugno 1991****recante deroga al termine per la presentazione delle offerte di cui al regolamento (CEE) n. 859/89 recante modalità d'applicazione delle misure d'intervento nel settore delle carni bovine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che il regolamento (CEE) n. 859/89 della Commissione, del 29 marzo 1989, recante modalità d'applicazione delle misure d'intervento nel settore delle carni bovine⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 920/91⁽⁴⁾, ha previsto segnatamente le modalità relative alla procedura di aggiudicazione; che le disposizioni di cui all'articolo 8 del regolamento precitato fissano segnatamente a ogni secondo e quarto mercoledì del mese il termine per la presentazione delle offerte;

considerando che il calendario dei giorni festivi del mese di agosto 1991 richiede, per ragioni pratiche, una modifica del termine precitato;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga alle disposizioni dell'articolo 8, prima frase del regolamento (CEE) n. 859/89, nel periodo dal 1° al 31 agosto 1991, il termine per la presentazione delle offerte scade il primo e quarto mercoledì del mese di agosto alle ore 12 (ora di Bruxelles).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1991.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 91 del 4. 4. 1989, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 92 del 13. 4. 1991, pag. 23.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1689/91 DELLA COMMISSIONE**del 19 giugno 1991****relativo all'apertura di una gara permanente per la vendita sul mercato interno di 20 000 t di orzo detenute dall'organismo d'intervento danese**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1581/86 del Consiglio, del 23 maggio 1986, che stabilisce le misure particolari di intervento nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2203/90 ⁽⁴⁾, i cereali detenuti dall'organismo di intervento sono messi in vendita mediante gara;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2619/90 ⁽⁶⁾, stabilisce le procedure e le condizioni di vendita dei cereali detenuti dagli organismi di intervento;

considerando che, stante l'attuale situazione del mercato, è opportuno aprire una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 20 000 t di orzo detenute dall'organismo di intervento danese;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 1991.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento danese indice una gara permanente per la vendita sul mercato interno di 20 000 t di orzo detenute alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 1836/82.

Articolo 2

1. Il termine per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale è fissato al 27 giugno 1991.
2. Il termine per la presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade l'11 luglio 1991.
3. Le offerte devono essere presentate presso l'organismo di intervento danese:

Direktoratet for Markedsordningerne Frederiksborggade 18, DK-1360 Copenhagen K (telex: 15137 DK; telefax: 33 92 69 48).

Articolo 3

L'organismo d'intervento danese comunica alla Commissione, entro e non oltre il martedì della settimana successiva allo scadere del termine per la presentazione delle offerte, il quantitativo e i prezzi medi delle varie partite vendute.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 36.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.

⁽⁶⁾ GU n. L 249 del 12. 9. 1990, pag. 8.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1690/91 DELLA COMMISSIONE**del 19 giugno 1991****recante apertura di una gara relativa agli aiuti per l'ammasso privato di carcasce e mezzene di agnello**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3577/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3446/90 della Commissione, del 27 novembre 1990, recante modalità di applicazione della concessione di aiuti all'ammasso privato dei prodotti di carni ovine e caprine ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1258/91 ⁽⁴⁾, prevede le modalità relative alla procedura di gara;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3447/90 della Commissione, del 28 novembre 1990, che stabilisce le condizioni particolari per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni ovine e caprine ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1258/91, ha stabilito in particolare i quantitativi minimi per i quali possono essere presentate offerte;

considerando che, in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3013/89, è necessaria l'apertura di una procedura di gara per l'aiuto all'ammasso privato;

considerando che, a norma dello stesso articolo, tali misure sono adottate tenendo conto della situazione di

ogni zona di quotazione; che è pertanto opportuno indire gare separate per ognuna delle zone in cui sussistono i presupposti richiesti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni ovine e caprine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È indetta una gara per la concessione di un aiuto all'ammasso privato di carcasce e mezzene di agnello in Francia.

Ferme restando le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3447/90, le offerte possono essere presentate all'organismo di intervento del rispettivo Stato membro.

Articolo 2

Le offerte devono essere presentate al rispettivo organismo di intervento entro le ore 14,00 del 20 giugno 1991.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 333 del 30. 11. 1990, pag. 39.

⁽⁴⁾ GU n. L 120 del 14. 5. 1991, pag. 15.

⁽⁵⁾ GU n. L 333 del 30. 11. 1990, pag. 46.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1691/91 DELLA COMMISSIONE

del 19 giugno 1991

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1623/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 30, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 1035/72, entro i limiti necessari per consentire un'esportazione economicamente importante, la differenza tra i prezzi praticati nel commercio internazionale per i prodotti contemplati in detto articolo e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2518/69 del Consiglio, del 9 dicembre 1969, che stabilisce nel settore degli ortofrutticoli le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri per la fissazione del loro ammontare⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2455/72⁽⁴⁾, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione o delle prospettive di evoluzione dei prezzi degli ortofrutticoli e delle disponibilità sul mercato della Comunità, da un lato, e dei prezzi praticati nel commercio internazionale, dall'altro; che si deve altresì tener conto delle spese di cui alla lettera b) dello stesso articolo, nonché dell'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che, conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2518/69, i prezzi sul mercato della Comunità sono stabiliti tenuto conto dei prezzi che risultano più favorevoli ai fini dell'esportazione; che i prezzi nel commercio internazionale devono essere stabiliti tenuto conto dei corsi e dei prezzi di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo;

considerando che la situazione nel commercio internazionale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per un determinato prodotto secondo la sua destinazione;

considerando che occorre ridurre la restituzione applicabile all'esportazione di pomodori a destinazione della Svezia durante il periodo compreso tra il 1° luglio e il 30 settembre in applicazione degli impegni assunti con quel paese nell'ambito dell'accordo del 1980⁽⁵⁾;

considerando che i pomodori, i limoni freschi, le arance dolci fresche, le mele, le pesche e le pesche noci delle categorie Extra I e II delle norme comuni di qualità, le uve da tavola delle categorie Extra e I, le mandorle, le nocciole e le noci in guscio possono attualmente essere oggetto di esportazioni economicamente importanti;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁷⁾;

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

considerando che l'applicazione delle suddette modalità alla situazione attuale dei mercati o alle sue prospettive di evoluzione, in particolare ai corsi e ai prezzi degli ortofrutticoli nella Comunità e nel commercio internazionale, conduce a fissare le restituzioni conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che gli obblighi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, del 27 novembre 1987, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1615/90⁽⁹⁾, possono essere resi meno gravosi in caso di esportazione verso i paesi terzi non europei; che, in tal caso, possono essere applicate le disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 3665/87;

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 318 del 18. 12. 1969, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU n. L 266 del 25. 11. 1972, pag. 7.

⁽⁵⁾ GU n. L 194 del 28. 7. 1980, pag. 12.

⁽⁶⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

⁽⁸⁾ GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 152 del 16. 6. 1990, pag. 33.

considerando che, per la Spagna e il Portogallo, l'atto di adesione ha istituito un regime di transizione rispettivamente per fasi o per tappe;

considerando che, per la Spagna e, a partire dal 1° gennaio 1991, data di inizio della seconda tappa dell'adesione, per il Portogallo, è opportuno fissare le restituzioni all'esportazione conformemente agli articoli 87 e 255 dell'atto di adesione tenendo conto delle differenze di prezzo economicamente giustificate per ciascun prodotto;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli sono fissate conformemente agli importi di cui

alla colonna I dell'allegato; tuttavia le restituzioni applicabili ai prodotti raccolti rispettivamente in Spagna e in Portogallo figurano nelle colonne II e III dell'allegato.

2. Le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 3665/87 si applicano alle esportazioni di arance dolci fresche, di limoni, di noci in guscio, di nocciole sgusciate e di mele la cui definizione figura in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 giugno 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 giugno 1991, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli

(ECU/100 kg peso netto)

Codice prodotto	Destinazione delle restituzioni (1)	Ammontare delle restituzioni		
		Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 (I)	Spagna (II)	Portogallo (III)
0702 00 10 100		4,50 (2)	—	—
0702 00 10 900	—	—	—	—
0702 00 90 100		4,50 (2)	—	—
0702 00 90 900	—	—	—	—
0802 12 90 000	07	9,67	9,67	9,67
0802 21 00 000	07	11,30	11,30	11,30
0802 22 00 000	07	21,80	21,80	21,80
0802 31 00 000	07	14,00	14,00	14,00
0805 10 11 100	01	11,00	7,00	4,74
	06	11,00	7,00	4,74
0805 10 11 300	01	11,00	7,00	4,74
	06	11,00	7,00	4,74
0805 10 11 900	—	—	—	—
0805 10 15 100	01	11,00	7,00	4,74
	06	11,00	7,00	4,74
0805 10 15 300	01	11,00	7,00	4,74
	06	11,00	7,00	4,74
0805 10 15 900	—	—	—	—
0805 10 19 100	01	11,00	7,00	4,74
	06	11,00	7,00	4,74
0805 10 19 300	01	11,00	7,00	4,74
	06	11,00	7,00	4,74
0805 10 19 900	—	—	—	—
0805 10 21 100	01	11,00	7,00	4,74
	06	11,00	7,00	4,74
0805 10 21 300	01	11,00	7,00	4,74
	06	11,00	7,00	4,74
0805 10 21 900	—	—	—	—
0805 10 25 100	01	11,00	7,00	4,74
	06	11,00	7,00	4,74
0805 10 25 300	01	11,00	7,00	4,74
	06	11,00	7,00	4,74
0805 10 25 900	—	—	—	—
0805 10 29 100	01	11,00	7,00	4,74
	06	11,00	7,00	4,74
0805 10 29 300	01	11,00	7,00	4,74
	06	11,00	7,00	4,74
0805 10 29 900	—	—	—	—
0805 10 31 100	01	11,00	7,00	4,74
	06	11,00	7,00	4,74
0805 10 31 300	01	11,00	7,00	4,74
	06	11,00	7,00	4,74
0805 10 31 900	—	—	—	—
0805 10 35 100	01	11,00	7,00	4,74
	06	11,00	7,00	4,74
0805 10 35 300	01	11,00	7,00	4,74
	06	11,00	7,00	4,74
0805 10 35 900	—	—	—	—

(ECU/100 kg peso netto)

Codice prodotto	Destinazione delle restituzioni (1)	Ammontare delle restituzioni		
		Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 (I)	Spagna (II)	Portogallo (III)
0805 10 39 100	01	11,00	7,00	4,74
	06	11,00	7,00	4,74
0805 10 39 300	01	11,00	7,00	4,74
	06	11,00	7,00	4,74
0805 10 39 900	—	—	—	—
0805 10 41 100	01	11,00	7,00	4,74
	06	11,00	7,00	4,74
0805 10 41 300	01	11,00	7,00	4,74
	06	11,00	7,00	4,74
0805 10 41 900	—	—	—	—
0805 10 45 100	01	11,00	7,00	4,74
	06	11,00	7,00	4,74
0805 10 45 300	01	11,00	7,00	4,74
	06	11,00	7,00	4,74
0805 10 45 900	—	—	—	—
0805 10 49 100	01	11,00	7,00	4,74
	06	11,00	7,00	4,74
0805 10 49 300	01	11,00	7,00	4,74
	06	11,00	7,00	4,74
0805 10 49 900	—	—	—	—
0805 20 50 100	—	—	—	—
0805 20 50 900	—	—	—	—
0805 30 10 100	07	13,50	5,66	3,39
0805 30 10 900	—	—	—	—
0806 10 11 100	07	4,84	4,84	—
0806 10 11 300	07	4,84	4,84	—
0806 10 11 900	—	—	—	—
0806 10 15 100	07	4,84	4,84	—
0806 10 15 300	07	4,84	4,84	—
0806 10 15 900	—	—	—	—
0806 10 19 100	07	4,84	4,84	—
0806 10 19 300	07	4,84	4,84	—
0806 10 19 900	—	—	—	—
0808 10 91 100	—	—	—	—
0808 10 91 910	02	14,00	5,50	7,79
	03	4,50	—	—
	04	—	—	—
0808 10 91 990	—	—	—	—
0808 10 93 100	—	—	—	—
0808 10 93 910	02	14,00	5,50	7,79
	03	4,50	—	—
	04	—	—	—
0808 10 93 990	—	—	—	—
0808 10 99 100	—	—	—	—
0808 10 99 910	02	14,00	5,50	7,79
	03	4,50	—	—
	04	—	—	—
0808 10 99 990	—	—	—	—
0809 30 00 110	05	5,00	3,50	5,00
0809 30 00 190	—	—	—	—
0809 30 00 900	05	5,00	5,00	5,00

(¹) Per le destinazioni seguenti :

- 01 i paesi o gli Stati ad economia pianificata dell'Europa centrale ed orientale e la Jugoslavia,
- 02 il Botswana, il Lesotho, lo Swaziland, la Zambia, il Malawi, il Mozambico, la Tanzania, il Kenia, il Ruanda, il Burundi, l'Uganda, la Somalia, il Madagascar, le Comore, l'isola Maurizio, il Sudan, l'Etiopia, la Repubblica di Gibuti, i paesi della penisola arabica [l'Arabia Saudita, Bahrein, Qatar, Oman, gli Emirati Arabi Uniti (Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm al-Qaywayn, Fujayrah, Ras al-Khaymah), Yemen, l'Iran, la Giordania],
- 03 i paesi e territori africani, esclusi quelli sopra indicati e il Sudafrica, la Siria, i paesi ad economia pianificata dell'Europa centrale e orientale, la Jugoslavia, il Brasile, il Venezuela, la Bolivia, il Perù, il Panama, l'Ecuador, la Colombia, l'Islanda, la Norvegia, la Svezia, l'Austria, le isole Færøer, la Finlandia, la Groenlandia e Malta.
- 04 Hong Kong, Singapore, Malaysia, Indonesia, Tailandia e Taiwan,
- 05 tutte le destinazioni, ad eccezione della Svizzera e l'Austria e della parte del territorio comunitario situata fuori del territorio doganale della Comunità,
- 06 l'Austria, la Svizzera, la Finlandia, la Svezia, la Groenlandia, la Norvegia, l'Islanda e Malta,
- 07 tutte le destinazioni, esclusa la parte del territorio comunitario situata fuori del territorio doganale della Comunità.

(²) Per le esportazioni in Svezia realizzate nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 30 settembre 1991, l'importo della restituzione è ridotto a 0,95 ECU/100 kg.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1692/91 DELLA COMMISSIONE

del 19 giugno 1991

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1628/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 18,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 805/68, la differenza fra i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di tale regolamento, sul mercato mondiale e nella Comunità, può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 885/68 del Consiglio⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 427/77⁽⁴⁾, ha fissato le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri sulla cui base vengono fissati i loro importi;

considerando che le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all'esportazione di determinate carni bovine e conserve di carne sono state adottate dai regolamenti della Commissione (CEE) n. 32/82⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3169/87⁽⁶⁾, (CEE) n. 1964/82⁽⁷⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3169/87, e (CEE) n. 2388/84⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3988/87⁽⁹⁾;

considerando che l'applicazione di queste regole e criteri alla situazione prevedibile dei mercati nel settore delle carni bovine ha come conseguenza che la restituzione deve essere fissata come sotto indicato;

considerando che, data l'attuale situazione del mercato nella Comunità e le possibilità di smercio, segnatamente in taluni paesi terzi, devono essere concesse restituzioni all'esportazione dei bovini adulti maschi di peso vivo

uguale o superiore a 300 kg e degli altri bovini di peso uguale o superiore a 250 kg; che l'esperienza acquisita negli ultimi anni ha dimostrato che è opportuno riservare agli animali vivi della specie bovina, riproduttori di razza pura, di peso uguale o superiore a 250 kg per le femmine ed a 300 kg per i maschi, un trattamento identico a quello di cui beneficiano gli altri bovini, pur sottoponendoli a particolari formalità amministrative;

considerando che è inoltre opportuno concedere restituzioni all'esportazione verso determinate destinazioni di talune carni fresche o refrigerate che figurano nell'allegato I al codice NC 0201, di talune carni congelate che figurano nell'allegato I al codice NC 0202, di certe frattaglie che figurano nell'allegato I al codice NC 0206 e di talune preparazioni e conserve di carni o frattaglie che figurano nell'allegato I al codice NC 1602 50 10;

considerando che, tenuto conto delle caratteristiche estremamente differenti dei prodotti di cui ai codici prodotto 0201 20 90 700 e 0202 20 90 100 utilizzate in materia di restituzioni, è opportuno concedere la restituzione soltanto per i prezzi nei quali il peso delle ossa non supera un terzo;

considerando che per i pezzi disossati in imballaggi individuali di cui ai codici NC 0201 30 e 0202 30 occorre stabilire un tenore minimo di carne magra;

considerando che è altresì opportuno concedere restituzioni per pezzi disossati, freschi o congelati, anche non imballati separatamente, nonché per la carne macinata e precisare la formulazione delle sottovoci tariffarie per i pezzi disossati freschi;

considerando che, per quanto riguarda le carni della specie bovina, disossate, salate e secche esistono correnti commerciali tradizionali a destinazione della Svizzera; che, nella misura necessaria al mantenimento di tali scambi, è opportuno fissare per la restituzione un importo che copra la differenza fra i prezzi sul mercato svizzero e i prezzi all'esportazione degli Stati membri; che esistono possibilità di esportazione di tali carni e delle carni salate, secche ed affumicate, verso alcuni paesi terzi dell'Africa e del Medio e Vicino Oriente; che è necessario tener conto di tale situazione, fissando una restituzione in conformità;

considerando che per alcune altre presentazioni di conserve di carni e di frattaglie, figuranti nell'allegato I al codice NC 1602 50 90, la partecipazione della Comunità al commercio internazionale può essere mantenuta accordando una restituzione di un importo calcolato tenendo conto di quella concessa fino ad oggi agli esportatori;

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 16.

⁽³⁾ GU n. L 156 del 4. 7. 1968, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU n. L 4 dell'8. 1. 1982, pag. 11.

⁽⁶⁾ GU n. L 301 del 24. 10. 1987, pag. 21.

⁽⁷⁾ GU n. L 212 del 21. 7. 1982, pag. 48.

⁽⁸⁾ GU n. L 221 del 18. 8. 1984, pag. 28.

⁽⁹⁾ GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 31.

considerando che, per quanto riguarda gli altri prodotti del settore delle carni bovine, è inopportuno fissare una restituzione, in quanto la partecipazione della Comunità al commercio mondiale è trascurabile;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra loro entro uno scarto istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente correttore previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽²⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1436/91⁽⁴⁾, ha stabilito la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione;

considerando che per semplificare le formalità doganali che gli operatori devono espletare all'esportazione, è opportuno allineare gli importi delle restituzioni per l'insieme delle carni congelate su quelle concesse per le carni fresche o refrigerate diverse dalle carni provenienti da bovini maschi adulti, pur escludendo dal beneficio di tale restituzione talune carni bovine congelate detenute dagli organismi d'intervento e destinate ad essere espor-

tate nel quadro dei regolamenti (CEE) n. 243/90⁽⁵⁾ e (CEE) n. 676/90⁽⁶⁾;

considerando che in taluni casi l'esperienza ha mostrato che è spesso difficile quantificare le altre carni rispetto a quelle ottenute dalla sola specie bovina e contenute nelle preparazioni e conserve di cui al codice NC 1602 50; che è pertanto opportuno isolare i prodotti della sola specie bovina e creare una nuova voce per i miscugli di carni o di frattaglie; che per rafforzare il controllo dei prodotti diversi dai miscugli di carni o di frattaglie, è necessario disporre che alcuni di questi prodotti possano beneficiare di restituzioni soltanto se sono fabbricati nel quadro del regime previsto dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2026/83⁽⁸⁾,

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'elenco dei prodotti per la cui esportazione è accordata la restituzione di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 805/68 e gli importi di questa restituzione figurano nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 giugno 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

⁽³⁾ GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 137 del 31. 5. 1991, pag. 21.

⁽⁵⁾ GU n. L 27 del 31. 1. 1990, pag. 8.

⁽⁶⁾ GU n. L 75 del 21. 3. 1990, pag. 8.

⁽⁷⁾ GU n. L 62 del 7. 3. 1980, pag. 5.

⁽⁸⁾ GU n. L 199 del 22. 7. 1983, pag. 12.

ALLEGATO

(ECU/100 kg)

Codice prodotto	Destinazione (?)	Ammontare delle restituzioni (*)
		— Peso vivo —
0102 10 00 190	01	96,00
0102 10 00 390	01	96,00
0102 90 31 900	02	85,50
	03	55,50
	04	25,50
0102 90 33 900	02	85,50
	03	55,50
	04	25,50
0102 90 35 900	02	101,50
	03	73,00
	04	34,50
0102 90 37 900	02	101,50
	03	73,00
	04	34,50
		— Peso netto —
0201 10 10 100	02	92,00
	03	65,00
	04	32,50
0201 10 10 900	02	126,50
	03	88,00
	04	44,00
0201 10 90 110 (*)	02	124,50
	03	85,00
	04	42,50
0201 10 90 190	02	92,00
	03	65,00
	04	32,50
0201 10 90 910 (*)	02	171,50
	03	115,00
	04	57,50
0201 10 90 990	02	126,50
	03	88,00
	04	44,00
0201 20 21 000	02	126,50
	03	88,00
	04	44,00

(ECU/100 kg)

Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni (2)
		— Peso netto —
0201 20 29 100 (1)	02	171,50
	03	115,00
	04	57,50
0201 20 29 900	02	126,50
	03	88,00
	04	44,00
0201 20 31 000	02	92,00
	03	65,00
	04	32,50
0201 20 39 100 (1)	02	124,50
	03	85,00
	04	42,50
0201 20 39 900	02	92,00
	03	65,00
	04	32,50
0201 20 51 100	02	161,00
	03	110,50
	04	56,00
0201 20 51 900	02	92,00
	03	65,00
	04	32,50
0201 20 59 110 (1)	02	218,50
	03	146,00
	04	73,00
0201 20 59 190	02	161,00
	03	110,50
	04	56,00
0201 20 59 910 (1)	02	124,50
	03	85,00
	04	42,50
0201 20 59 990	02	92,00
	03	65,00
	04	32,50
0201 20 90 700	02	92,00
	03	65,00
	04	32,50
0201 30 00 050 (4)	05	112,00
0201 30 00 100 (2)	02	312,00
	03	208,50
	04	104,50
	06	266,50
0201 30 00 150 (4)	02	165,00
	03	125,00
	04	62,50
	06	144,50
	07	90,00
0201 30 00 190 (4)	02	128,00
	03	84,00
	04	42,00
	06	102,50
	07	90,00

(ECU/100 kg)

Codice prodotto	Destinazione (?)	Ammontare delle restituzioni (?)
		— Peso netto —
0202 10 00 100	02	92,00
	03	65,00
	04	32,50
0202 10 00 900	02	126,50
	03	88,00
	04	44,00
0202 20 10 000	02	126,50 ⁽¹⁰⁾
	03	88,00
	04	44,00
0202 20 30 000	02	92,00 ⁽¹⁰⁾
	03	65,00
	04	32,50
0202 20 50 100	02	161,00 ⁽¹⁰⁾
	03	110,50
	04	56,00
0202 20 50 900	02	92,00
	03	65,00
	04	32,50
0202 20 90 100	02	92,00
	03	65,00
	04	32,50
0202 30 90 100 (*)	05	112,00
0202 30 90 400 (*)	02	165,00 ⁽¹⁰⁾
	03	125,00 ⁽¹⁰⁾
	04	62,50 ⁽¹⁰⁾
	06	144,50 ⁽¹⁰⁾
	07	90,00 ⁽¹⁰⁾
0202 30 90 500 (*)	02	128,00
	03	84,00
	04	42,00
	06	102,50
	07	90,00
0202 30 90 900	07	90,00
0206 10 95 000	02	128,00
	03	84,00
	04	42,00
	06	102,50
0206 29 91 000	02	128,00
	03	84,00
	04	42,00
	06	102,50
0210 20 90 100	08	102,50
	09	60,50
0210 20 90 300	02	128,00
0210 20 90 500 (*)	02	128,00
1602 50 10 120	02	134,50 (?)
	03	108,00 (?)
	04	108,00 (?)
1602 50 10 140	02	119,50 (?)
	03	96,00 (?)
	04	96,00 (?)

(ECU/100 kg)

Codice prodotto	Destinazione (7)	Ammontare delle restituzioni (6)
		— Peso netto —
1602 50 10 160	02	96,00 (*)
	03	77,00 (*)
	04	77,00 (*)
1602 50 10 170	02	63,50 (*)
	03	51,00 (*)
	04	51,00 (*)
1602 50 10 190	02	63,50
	03	51,00
	04	51,00
1602 50 10 240	02	36,00
	03	36,00
	04	36,00
1602 50 10 260	02	26,00
	03	26,00
	04	26,00
1602 50 10 280	02	16,00
	03	16,00
	04	16,00
1602 50 90 120	01	116,00 (*)
1602 50 90 130	01	73,00 (*)
1602 50 90 190	01	36,00
1602 50 90 320	01	103,00 (*)
1602 50 90 330	01	65,00 (*)
1602 50 90 390	01	36,00
1602 50 90 520	01	77,00 (*)
1602 50 90 530	01	48,50 (*)
1602 50 90 590	01	36,00
1602 50 90 610	01	36,00
1602 50 90 620	01	16,00
1602 50 90 700	01	36,00
1602 50 90 800	01	26,00
1602 50 90 900	01	16,00

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione dell'attestato riportato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 32/82.

(2) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 1964/82.

(3) La restituzione per le carni bovine in salamoia è concessa per il peso netto della carne, al netto del peso della salamoia.

(4) GU n. L 336 del 29. 12. 1979, pag. 44.

(5) GU n. L 221 del 19. 8. 1984, pag. 28.

(6) Il tenore di carne bovina magra, escluso il grasso, è determinato in base alla procedura d'analisi indicata nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2429/86 della Commissione (GU n. L 210 dell'1. 8. 1986, pag. 39).

(7) Per le destinazioni seguenti:

01 paesi terzi,

02 paesi terzi dell'Africa del Nord e del vicino e medio Oriente, paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale ed australe, ad eccezione del Libano, di Cipro, del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia,

03 paesi terzi europei, le Isole Canarie, Ceuta, Melilla, Libano, Cipro, la Groenlandia, Pakistan, Sri Lanka, Birmania, Thailandia, Vietnam, Indonesia, Filippine, Cina, Corea del Nord e Hong Kong, nonché le destinazioni di cui all'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione (GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1), ad eccezione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera,

04 Austria, Svezia e Svizzera,

05 Stati Uniti d'America, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2973/79 della Commissione (GU n. L 336 del 29. 12. 1979, pag. 44),

06 Polinesia francese e Nuova Caledonia,

07 Canada,

08 paesi terzi dell'Africa del Nord, dell'Africa occidentale, centrale, orientale ed australe, ad eccezione del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia,

09 Svizzera.

- (*) In virtù dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 885/68 non sono concesse restituzioni per l'esportazione dei prodotti importati da paesi terzi e riesportati verso di essi.
- (*) La concessione di restituzioni è subordinata alla fabbricazione nel quadro del regime di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 565/80.
- (*) Escluse le carni congelate esportate nel quadro dei regolamenti (CEE) n. 243/90, (CEE) n. 676/90, (CEE) n. 1680/90 e (CEE) n. 1682/90. Tuttavia, per le esportazioni effettuate nel quadro dei regolamenti (CEE) n. 1680/90 e (CEE) n. 1682/90 si applicano le restituzioni all'esportazione fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1309/90.

NB: I paesi sono quelli definiti dal regolamento (CEE) n. 91/91 della Commissione (GU n. L 11 del 16. 1. 1991, pag. 5).

I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 modificato.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1693/91 DELLA COMMISSIONE

del 19 giugno 1991

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la ottava gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 963/91

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 464/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo capoverso, lettera b),considerando che in conformità al regolamento (CEE) n. 963/91 della Commissione, del 18 aprile 1991, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco⁽³⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 963/91, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la ottava gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la ottava gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CEE) n. 963/91, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 38,940 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 giugno 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 54 del 28. 2. 1991, pag. 22.⁽³⁾ GU n. L 100 del 20. 4. 1991, pag. 9.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1694/91 DELLA COMMISSIONE

del 19 giugno 1991

che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 464/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4 primo comma, lettera a),

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1785/81, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità, può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1489/76⁽⁴⁾, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale, devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 3 dello stesso regolamento; che, in conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste;considerando che per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo; che quest'ultima è definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero⁽⁵⁾; che tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 766/68; che lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CEE) n. 394/70 della Commissione, del 2 marzo 1970, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione di zucchero⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1714/88⁽⁷⁾; che l'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per lo zucchero secondo la sua destinazione;

considerando che in casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁹⁾;
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

considerando che la restituzione deve essere fissata ogni due settimane; che la stessa può essere modificata nell'intervallo;

considerando che l'applicazione delle suddette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, conduce a fissare la restituzione conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 giugno 1991.

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 54 del 28. 2. 1991, pag. 22.⁽³⁾ GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.⁽⁴⁾ GU n. L 167 del 26. 6. 1976, pag. 13.⁽⁵⁾ GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.⁽⁶⁾ GU n. L 50 del 4. 3. 1970, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 152 del 18. 6. 1988, pag. 23.⁽⁸⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁹⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 giugno 1991, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

(ECU)

Codice prodotto	Importo della restituzione	
	per 100 kg	per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione
1701 11 90 100	33,47 ⁽¹⁾	
1701 11 90 910	31,54 ⁽¹⁾	
1701 11 90 950	⁽²⁾	
1701 12 90 100	33,47 ⁽¹⁾	
1701 12 90 910	31,54 ⁽¹⁾	
1701 12 90 950	⁽²⁾	
1701 91 00 000		0,3639
1701 99 10 100	36,39	
1701 99 10 910	36,37	
1701 99 10 950	33,87	
1701 99 90 100		0,3639

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

REGOLAMENTO (CEE) N. 1695/91 DELLA COMMISSIONE
del 19 giugno 1991
che fissa il prelievo all'importazione per il melasso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 464/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che il prelievo applicabile all'importazione di melasso è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 15/91 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1525/91⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate dal regolamento (CEE) n. 15/91 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'articolo 1 del presente regolamento;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3 paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁶⁾,

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 18 giugno 1991,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prelievo all'importazione per il melasso di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 è fissato, per i melassi, anche decolorati (codici NC 1703 10 00 e 1703 90 00), a 0,15 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 giugno 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 54 del 28. 2. 1991, pag. 22.

⁽³⁾ GU n. L 2 del 4. 1. 1991, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU n. L 142 del 6. 6. 1991, pag. 26.

⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1696/91 DELLA COMMISSIONE**del 19 giugno 1991****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 464/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3608/90 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1672/91⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 3608/90 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3 paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁶⁾,

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 18 giugno 1991,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 giugno 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 54 del 28. 2. 1991, pag. 22.⁽³⁾ GU n. L 350 del 14. 12. 1990, pag. 68.⁽⁴⁾ GU n. L 151 del 15. 6. 1991, pag. 74.⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 giugno 1991, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo
1701 11 10	35,30 ⁽¹⁾
1701 11 90	35,30 ⁽¹⁾
1701 12 10	35,30 ⁽¹⁾
1701 12 90	35,30 ⁽¹⁾
1701 91 00	39,35
1701 99 10	39,35
1701 99 90	39,35 ⁽²⁾

⁽¹⁾ L'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 o 3 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione (GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42).

⁽²⁾ Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1697/91 DELLA COMMISSIONE**del 19 giugno 1991****che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 464/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1453/91 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1674/91⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1453/91 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare l'importo di base del prelievo per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero attualmente in vigore conformemente al presente regolamento;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un

tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3 paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁶⁾,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi di base del prelievo applicabile all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81 e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 1453/91 modificato, sono modificati conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 giugno 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 54 del 28. 2. 1991, pag. 22.

⁽³⁾ GU n. L 138 dell'1. 6. 1991, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU n. L 151 del 15. 6. 1991, pag. 78.

⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 giugno 1991, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero

(ECU)

Codice NC	Importo di base per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione ₁	Importo dei prelievi per 100 kg di sostanza secca
1702 20 10	0,3935	—
1702 20 90	0,3935	—
1702 30 10	—	52,52
1702 40 10	—	52,52
1702 60 10	—	52,52
1702 60 90	0,3935	—
1702 90 30	—	52,52
1702 90 60	0,3935	—
1702 90 71	0,3935	—
1702 90 90	0,3935	—
2106 90 30	—	52,52
2106 90 59	0,3935	—

REGOLAMENTO (CEE) N. 1698/91 DELLA COMMISSIONE**del 19 giugno 1991****che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1630/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 5,considerando che le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 1618/91 della Commissione⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1618/91 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni

all'esportazione per i prodotti di cui all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazioni di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68, fissate per i prodotti come tali nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1618/91 sono modificate, per i prodotti compresi nell'allegato del presente regolamento, conformemente agli importi di cui in detto allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 giugno 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 19.⁽³⁾ GU n. L 149 del 14. 6. 1991, pag. 34.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 giugno 1991, che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione	Ammontare delle restituzioni
0405 00 10 100		—
0405 00 10 200		122,49
0405 00 10 300		154,10
0405 00 10 500		158,05
0405 00 10 700	056	195,00 (**)
	***	162,00
0405 00 90 100		162,00
0405 00 90 900		208,00

REGOLAMENTO (CEE) N. 1699/91 DELLA COMMISSIONE

del 19 giugno 1991

che fissa per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 1

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1633/84 della Commissione, dell'8 giugno 1984, che stabilisce le modalità di applicazione del premio variabile alla macellazione degli ovini e che abroga il regolamento (CEE) n. 2661/80⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1075/89⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1 e l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che il Regno Unito è l'unico Stato membro che versa il premio variabile alla macellazione, nella regione 1, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3031/89; che è quindi necessario che la Commissione ne fissi il livello, nonché l'importo da riscuotere per i prodotti che escono da detta regione nella settimana che inizia il 27 maggio 1991;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1633/84 l'importo del premio variabile alla macellazione deve essere fissato dalla Commissione ogni settimana;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1633/84, l'importo da riscuotere per i singoli prodotti che escono dalla regione 1 deve essere fissato ogni settimana dalla Commissione;

considerando che nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3618/89 della Commissione, del 1° dicembre 1989, relativo all'applicazione del regime di limitazione della garanzia nel settore delle carni ovine e caprine⁽⁵⁾, gli importi settimanali del livello guida sono fissati, conformemente all'articolo 25 del regolamento (CEE) n. 3013/89;

considerando che dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 24, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 3013/89, consegue che per la settimana che inizia il 27

maggio 1991 il premio variabile alla macellazione degli ovini dichiarati atti a beneficiarne nel Regno Unito dev'essere conforme a quello fissato nell'allegato del presente regolamento; che per la stessa settimana dall'applicazione dell'articolo 24, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3013/89 e dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1633/84 e alla luce della sentenza resa dalla Corte di giustizia il 2 febbraio 1988 nella causa 61/86, emerge una fissazione degli importi da riscuotere per i prodotti che escono dalla regione 1 conforme a quelle riportate negli allegati del presente regolamento;

considerando che in ordine ai controlli necessari per l'applicazione delle disposizioni attinenti ai suddetti importi, è indicato mantenere il sistema di controllo previsto dal regolamento (CEE) n. 1633/84, restando impregiudicata l'elaborazione eventuale di disposizioni più specifiche,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per gli ovini o le carni ovine dichiarati atti a beneficiare nella regione 1 del Regno Unito, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3013/89, del premio variabile alla macellazione nella settimana che inizia il 27 maggio 1991, l'importo del premio è fissato a 94,140 ECU/100 kg in peso carcassa estimativo o effettivo, entro i limiti di peso stabiliti all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1633/84.

Articolo 2

Per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a) e c) del regolamento (CEE) n. 3013/89, che sono usciti dal territorio della regione 1 nel corso della settimana che inizia il 27 maggio 1991, gli importi da riscuotere sono equivalenti a quelli fissati nell'allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 27 maggio 1991.

⁽¹⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 154 del 9. 6. 1984, pag. 27.

⁽⁴⁾ GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU n. L 351 del 2. 12. 1989, pag. 18.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 19 giugno 1991, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 1

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importi	
	A. Prodotti che possono essere oggetto del premio di cui all'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 3013/89	B. Prodotti di cui all'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1633/84 (*)
	Peso vivo	Peso vivo
0104 10 90	44,246	0
0104 20 90		0
	Peso netto	Peso netto
0204 10 00	94,140	0
0204 21 00	94,140	0
0204 50 11		0
0204 22 10	65,898	
0204 22 30	103,554	
0204 22 50	122,382	
0204 22 90	122,382	
0204 23 00	171,335	
0204 30 00	70,605	
0204 41 00	70,605	
0204 42 10	49,424	
0204 42 30	77,666	
0204 42 50	91,787	
0204 42 90	91,787	
0204 43 00	128,501	
0204 50 13		0
0204 50 15		0
0204 50 19		0
0204 50 31		0
0204 50 39		0
0204 50 51		0
0204 50 53		0
0204 50 55		0
0204 50 59		0
0204 50 71		0
0204 50 79		0
0210 90 11	122,382	
0210 90 19	171,335	
1602 90 71 :		
— non disossate	122,382	
— disossate	171,335	

(*) L'ammissione al beneficio di tali importi ridotti è subordinata all'osservanza delle condizioni previste dall'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1633/84.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 1990

relativa agli aiuti concessi dal governo federale tedesco e dal Land della Baviera al produttore di filati di poliammide e di polipropilene Reinhold KG di Selbitz

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(91/304/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni ai sensi del suddetto articolo 93 e tenuto conto di tali osservazioni,

considerando quanto segue :

I

Il 24 novembre 1989, la rappresentanza permanente della Germania ha notificato un progetto di aiuto delle autorità tedesche concernente la concessione di una sovvenzione e di un prestito agevolato a favore degli investimenti effettuati dalla società Reinhold negli anni dal 1987 al 1989.

Ulteriori informazioni in merito al beneficiario e agli aiuti in questione sono state fornite, su richiesta della Commissione, il 26 gennaio 1990 e il 28 febbraio 1990.

Il 26 novembre 1990, la Commissione ha inviato un'ulteriore richiesta di informazioni circa la data di erogazione del pagamento del prestito agevolato dell'ammontare di 1,8 milioni di marchi tedeschi. Il governo tedesco era stato informato che in caso di mancata risposta, la data del 1° aprile 1989 sarebbe stata considerata quale data di erogazione degli elementi di aiuto del prestito agevolato. Le autorità tedesche non hanno soddisfatto la richiesta in questione.

La notifica riguardava le domande inoltrate all'Ufficio federale per il commercio e l'industria dall'impresa Heinrich Reinhold, in data 19 novembre 1987 e 9 marzo 1988 in merito ad una sovvenzione del 10 % (ossia 344 000 marchi tedeschi), nel quadro della legge sugli incentivi agli investimenti approvata dalla Commissione con lettera del 7 dicembre 1987, per investimenti complessivi di 3 440 000 marchi tedeschi effettuati nel periodo dal dicembre 1987 al dicembre 1988 per l'ampliamento della fabbrica di Selbitz. Contemporaneamente veniva concessa a detta impresa un prestito di 1,8 milioni di marchi tedeschi, sul bilancio del Land della Baviera, nell'ambito del programma bavarese di aiuti regionali approvato dalla Commissione con lettera del 27 dicembre 1988. Il prestito ha una durata di 8 anni, con un periodo di grazia di 2 anni, e un tasso d'interesse del 4 %.

Tenendo conto dell'importo totale degli investimenti, l'equivalente sovvenzione netto dei vari aiuti ammonta all'incirca al 12,4 %.

Il settore delle fibre sintetiche è soggetto al codice degli aiuti di Stato, istituito nel 1977, prorogato successivamente ogni due anni, e da ultimo nel 1989 (comunicazione agli Stati membri del 6 luglio 1989). La produzione della società Reinhold KG (filati di poliammide e di polipropilene) rientra nel campo di applicazione di detto codice (relativo alle fibre e ai filati per tessuti fino al luglio 1989 e per tutti gli impieghi finali dal luglio in poi) il quale stabilisce che tutti i progetti di aiuto, di qualunque tipo, a favore di imprese del settore delle fibre e dei fili sintetici devono essere notificati alla Commissione in tempo utile perché essa possa formulare le proprie osservazioni al riguardo ed eventualmente avviare nei confronti delle misure proposte la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE.

Il codice suddetto restringe la possibilità di deroghe alle limitazioni generali sugli aiuti di Stato al solo caso degli aiuti alla riconversione da questo settore verso altre attività, mentre esprime una valutazione di principio negativa per tutte le misure che hanno per effetto di aumentare la capacità di produzione netta di fibre sintetiche.

In base alle informazioni fornite dalle autorità tedesche, la Commissione ha ritenuto che gli investimenti finanziati mediante gli aiuti in esame non erano intesi a ridurre la capacità produttiva di filati sintetici dell'impresa né erano destinati ad una riconversione della sua attività verso altri settori come indicato nel codice in questione. Al contrario, la Commissione ha constatato che l'aumento della capacità produttiva era l'obiettivo principale dell'investimento.

Infine, la Commissione ha ritenuto che nel mercato comunitario dei filati di poliammide e polipropilene, caratterizzato da un livello elevato di concorrenza per la presenza di numerosi produttori operanti in tutti i mercati nazionali, nonché da ristagno della domanda, da investimenti ad alta intensità di capitale e da margini di utile ridotti, gli aiuti in questione possono incidere sugli scambi intracomunitari e sono quindi incompatibili con le norme del mercato comune di cui all'articolo 92, paragrafo 1 del trattato.

Di conseguenza, la Commissione ha ritenuto che gli aiuti non soddisfacevano le condizioni per poter beneficiare di una delle deroghe enunciate all'articolo 92 ed ha avviato nei loro confronti la procedura dell'articolo 93, paragrafo 2, primo comma del trattato CEE.

Con lettera del 17 aprile 1990, essa ha invitato il governo tedesco a presentarle le proprie osservazioni. Gli altri Stati membri e i terzi interessati sono stati informati mediante pubblicazione della comunicazione al governo tedesco nella Gazzetta ufficiale⁽¹⁾.

II

Nel presentare le proprie osservazioni nel quadro della procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE, con lettera dell'11 maggio 1990 il governo tedesco ha ribadito la posizione già espressa all'epoca della notifica, vale a dire che la produzione dell'impresa Reinhold KG riguarda il settore specifico delle fibre grosse che, secondo la dichiarazione del beneficiario degli aiuti, era caratterizzato, all'epoca degli investimenti, da una domanda elevata a livello europeo e in particolare da parte della clientela dell'impresa.

Pertanto il governo tedesco concludeva che gli aiuti erano compatibili con il mercato comune.

Nelle stesse osservazioni, le autorità tedesche hanno sottolineato che il prestito agevolato di 1,8 milioni di marchi tedeschi per la durata di 8 anni, con un periodo di grazia di 2 anni e un tasso d'interesse del 4 %, è stato concesso all'impresa Reinhold KG nella primavera del 1989, ossia ad una data precedente la notifica dell'aiuto alla Commissione. Alla data delle osservazioni (11 maggio 1990), il premio del 10 % agli investimenti (ammontante a 344 000 marchi tedeschi) non era invece ancora stato erogato in mancanza della certificazione, a norma dell'articolo 2 della legge sugli incentivi agli investimenti, che il progetto era particolarmente meritevole di aiuti sotto il profilo economico.

Nel quadro della stessa procedura, alla Commissione sono pervenute le osservazioni di una federazione di imprese del settore. Tali osservazioni sono state sottoposte, in data 19 ottobre 1990, al governo tedesco, che non ha trasmesso ulteriori commenti.

III

Il sostegno finanziario concesso alla società Reinhold KG in base alla legge sugli incentivi agli investimenti (Investitionszulagengesetz), approvata dalla Commissione con lettera del 7 dicembre 1987, e al regime bavarese di aiuti regionali (Bayerisches regionales Förderprogramm), approvato dalla Commissione con lettera del 27 dicembre 1988, costituisce un aiuto ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CEE in quanto permette all'impresa di effettuare gli investimenti suddetti senza sostenerne interamente i costi.

Tale aiuto deve essere notificato alla Commissione a norma dell'articolo 93, paragrafo 3 in quanto il codice degli aiuti al settore dei filati e delle fibre sintetiche esige che siano notificati preliminarmente alla Commissione tutti i progetti di aiuto di qualsiasi tipo, incluso il caso di applicazione di regimi di aiuti già autorizzati a favore di imprese del settore delle fibre e dei filati sintetici.

Dato che il governo tedesco ha erogato il prestito agevolato in questione senza notificarlo preliminarmente, la Commissione non ha potuto formulare le proprie osservazioni in merito a detta misura prima che fosse applicata. Pertanto, tale aiuto è illegale sotto il profilo del diritto comunitario sin dal momento in cui è entrato in vigore. La situazione creata dalla mancata osservanza di questi obblighi è aggravata dal fatto che l'aiuto è già stato versato al beneficiario. Nella fattispecie, l'aiuto ha avuto effetti che sono ritenuti incompatibili con il mercato comune.

In caso di incompatibilità di aiuti con il mercato comune, la Commissione, avvalendosi di una facoltà riconosciuta

⁽¹⁾ GU n. C 158 del 28. 6. 1990, pag. 3.

dalle sentenze della Corte di giustizia rispettivamente del 12 luglio 1973 nella causa 70/72 ⁽¹⁾, del 21 marzo 1990 nella causa 142/87 ⁽²⁾ e del 20 settembre 1990 nella causa 5/89 ⁽³⁾, può obbligare gli Stati membri a recuperare dai beneficiari gli aiuti concessi in modo illecito.

Il volume degli scambi di filati sintetici è in particolare di filati di poliammide e polipropilene è molto elevato: circa un terzo della produzione comunitaria totale è oggetto di scambio nella Comunità.

La società di cui trattasi ha una quota dello 0,6 % nella capacità comunitaria complessiva di produzione di filati di poliammide e polipropilene (oltre 600 000 t). La sua capacità produttiva in tale settore è passata da 2 250 t nel 1982 a 4 000 t nel 1988. Le vendite destinate all'esportazione rappresentano il 16 % del fatturato (cifre del 1987).

Gli investimenti prospettati sono intesi ad aumentare di un ulteriore 50 % detta capacità portandola a circa 6 000 t grazie ad una nuova terza linea di produzione. La nuova capacità produttiva rappresenta circa l'1 % della capacità comunitaria complessiva.

Nella Comunità si riscontra una notevole sovraccapacità di produzione di filati poliammidici e polipropilenici, dato che continua lo slittamento di quote di produzione a favore del terzo mondo. Nel 1988, il tasso di utilizzazione delle capacità di poliammide è sceso al 76 % rispetto all'81 % del 1986, con una sovraccapacità complessiva stimata pari a 41 000 t. Nel 1988 il tasso di utilizzazione delle capacità di filati di polipropilene è stato dell'83 %, identico a quello registrato nel 1986, con una sovraccapacità complessiva stimata pari a 8 000 t.

I livelli molto elevati di utilizzazione della capacità richiesti nell'industria comunitaria delle fibre e dei filati sintetici per conseguire una redditività soddisfacente sono imputabili a due vincoli specifici al settore: l'agguerrita concorrenza sui mercati a valle, che induce i clienti dei produttori di filati ad essere sensibili al fattore prezzo, e la presenza estremamente attiva di produttori sia di paesi a bassi livelli salariali, che beneficiano di vantaggi comparativi, sia di paesi altamente industrializzati (USA e Giappone), ove la capacità produttiva è utilizzata pressoché appieno.

In tale situazione, qualsiasi intervento pubblico che porti ad un alleggerimento dei costi rappresenta indubbiamente per una determinata impresa un vantaggio notevole rispetto ai concorrenti.

Nel caso in esame, gli aiuti contestati riducono sensibilmente i costi, diretti e finanziari, degli investimenti della

società Reinhold KG, che rafforza in tal modo la propria posizione finanziaria rispetto a quella dei concorrenti che non ricevono tali aiuti. La distorsione di concorrenza è notevole. Gli aiuti (prestito e sovvenzione) sono pari al 12,4 % in equivalente sovvenzione netto.

Qualora aiuti finanziari pubblici vengano a rafforzare la posizione relativa di un'impresa rispetto alle altre imprese concorrenti nel commercio intracomunitario, si deve ritenere che gli aiuti incidano su tale commercio. Nella fattispecie, gli aiuti, che hanno ridotto i costi d'investimento che l'impresa di Selbitz avrebbe dovuto normalmente sostenere, rischiano, favorendo tale impresa, di alterare gli scambi e di falsare la concorrenza tra Stati membri ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CEE. Detto articolo stabilisce il principio che gli aiuti che rappresentano le caratteristiche ivi descritte sono incompatibili con il mercato comune.

IV

Le deroghe a questo principio, previste dall'articolo 92, paragrafo 2, lettere a) e b), non sono applicabili nella fattispecie in considerazione della natura dell'aiuto, che non persegue d'altronde le finalità contemplate dalle deroghe stesse.

L'articolo 92, paragrafo 2, lettera c) del trattato stabilisce che sono compatibili con il mercato comune gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania.

La Commissione non ha mai ritenuto che lo « Zonenrandgebiet » fosse automaticamente dispensato dal controllo sugli aiuti pubblici a favore di settori industriali soggetti ad uno specifico codice di aiuti adottato per lottare contro una crisi grave. Questa posizione emerge in particolare dalla lettera da essa inviata al governo tedesco in data 6 novembre 1981 relativamente al decimo piano quadro di aiuti regionali del governo federale e dei Länder. Il governo tedesco non l'ha mai contestata.

Inoltre, tale orientamento è stato confermato dalle decisioni adottate dalla Commissione, nel 1985 e nel 1986, di vietare la concessione di aiuti pubblici a due produttori di filati sintetici rispettivamente di Neumünster ⁽⁴⁾ e di Deggendorf ⁽⁵⁾ (Zonenrandgebieten).

In conclusione, gli aiuti concessi o da concedere alla società di Selbitz non possono beneficiare della deroga prevista dall'articolo 92, paragrafo 2, lettera c) del trattato CEE.

⁽¹⁾ Raccolta 1973, pag. 813.

⁽²⁾ Raccolta 1990, pag. 959.

⁽³⁾ Ancora inedita.

⁽⁴⁾ GU n. L 181 del 13. 7. 1985, pag. 42.

⁽⁵⁾ GU n. L 300 del 24. 10. 1986, pag. 34.

L'articolo 92, paragrafo 3 del trattato CEE precisa gli aiuti che possono considerarsi compatibili con il mercato comune. La compatibilità con il trattato deve essere valutata nel contesto della Comunità e non in quello di un solo Stato membro. Per preservare il corretto funzionamento del mercato comune e per tener conto dei principi sanciti dall'articolo 3, lettera f) del trattato, le deroghe al divieto dell'articolo 92, paragrafo 1, enunciate nel paragrafo 3 dello stesso articolo, devono essere interpretate restrittivamente in sede di esame di ogni regime di aiuto o di ogni caso specifico.

Tali deroghe, in particolare, si applicano esclusivamente agli aiuti per i quali la Commissione è in grado di stabilire che, in loro mancanza, il solo gioco delle forze del mercato non indurrebbe l'impresa beneficiaria ad adottare un comportamento atto a contribuire alla realizzazione di uno degli obiettivi perseguiti dalle deroghe stesse.

Applicare tali deroghe ad aiuti che non contribuiscano al perseguimento di tali obiettivi o che non siano necessari per la loro realizzazione, significherebbe concedere un indebito vantaggio a determinati settori o a determinate imprese degli Stati membri, rafforzando semplicemente la loro posizione finanziaria, e rischierebbe di incidere sugli scambi tra Stati membri e di falsare la concorrenza senza nessuna giustificazione sotto il profilo dell'interesse comunitario ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3.

Il governo tedesco non è stato in grado di fornire, né la Commissione di riscontrare, alcuna giustificazione che consenta di stabilire che gli aiuti in questione possiedono i requisiti necessari per beneficiare di una delle deroghe previste dall'articolo 92, paragrafo 3.

La deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) riguarda gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione.

Nel suo metodo di applicazione dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) agli aiuti regionali⁽¹⁾, cui la presente decisione espressamente rinvia, la Commissione ha stabilito che soltanto le regioni con un PIL pro capite (misurato in parità di potere d'acquisto) pari o inferiore al 75 % della media comunitaria possono beneficiare di una deroga ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a). Come risulta dall'elenco delle regioni approvate ai fini degli aiuti regionali⁽²⁾, la Commissione ritiene che la situazione economica e sociale della Repubblica federale di Germania, nell'ambito dei confini riconosciuti fino alla data del 3 ottobre 1990, non giustifichi l'applicazione dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) né all'intero paese né a singole regioni dello stesso.

Per quanto riguarda la deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), è evidente che gli aiuti in oggetto non

erano destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo o a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia tedesca. Aiuti a favore di un'impresa del settore delle fibre e dei filati sintetici non sono idonei a rimediare al tipo di situazione descritto all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b).

Per quanto riguarda la deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) a favore di « aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche », va osservato che il settore delle fibre e dei filati sintetici in generale, ed in particolare quello dei filati di poliammide e polipropilene, è caratterizzato da un intenso volume di scambi fra gli Stati membri e da una concorrenza agguerrita, a causa del persistere di incontestabili eccedenze di capacità, come precisato più sopra. Per tali ragioni, le fibre e i filati sintetici, fra i quali il poliammide e il polipropilene, sono soggetti alla disciplina delle fibre sintetiche.

Nelle proprie lettere del 7 luglio 1987 e del 6 luglio 1989, con le quali prorogava il sistema di controllo sugli aiuti per un nuovo biennio, ossia sino al 19 luglio 1991, comprendendo in tal modo l'arco di tempo che interessa il presente caso, la Commissione ha annunciato agli Stati membri che essa avrebbe espresso a priori un parere sfavorevole nei confronti di qualsiasi progetto di aiuto settoriale, regionale o generale, che avesse l'effetto di aumentare la capacità netta di produzione delle imprese del settore. Essa ha inoltre precisato che avrebbe continuato a considerare favorevolmente i progetti di concessione di aiuti intesi ad accelerare o a facilitare la riconversione verso attività diverse da quelle delle fibre sintetiche o le ristrutturazioni idonee a ridurre la capacità.

Nelle lettere summenzionate, la Commissione ha infine ricordato agli Stati membri che essa esige la notifica preventiva di tutti i progetti di aiuto, di qualunque tipo, a favore di imprese del settore delle fibre e dei filati sintetici.

L'investimento nel presente caso è destinato essenzialmente ad espandere del 50 % la capacità di produzione dell'impresa, aggiungendo una terza linea di produzione alle due già installate e portando la produzione complessiva (filati di poliammide e polipropilene) a 6 000 t.

Inoltre, il limitato aumento dell'organico (14 persone) necessario per rendere operativa questa terza linea di produzione permetterà di accrescere sostanzialmente la produttività e la competitività generale dell'impresa.

Dato l'obiettivo principale del piano di investimenti di Reinhold KG, gli aiuti in questione sono contrari al codice degli aiuti al settore dei filati e delle fibre sintetiche. L'investimento non presenta nessun aspetto particolare tale da autorizzare la Commissione ad esonerare gli aiuti in oggetto dall'applicazione delle regole del codice, che impongono di evitare qualsiasi sostegno pubblico,

(¹) GU n. C 212 del 12. 8. 1988, pag. 2.

(²) GU n. C 212 del 12. 8. 1988, pag. 6.

giacché ogni creazione di nuove capacità è contraria all'interesse della Comunità (che postula invece una loro riduzione) ed aggrava la situazione delle imprese esistenti tutte in difficoltà data la presenza sul mercato di un'offerta eccedentaria.

Nelle proprie osservazioni presentate nel quadro della procedura, il governo tedesco ha affermato che i tipi di filato prodotti da Reinhold KG presentano aspetti speciali (filamenti grossi) e subiscono trattamenti particolari (varietà di tinture) che li rendono particolarmente apprezzati dai clienti con esigenze specifiche e li pongono quindi al riparo da altri concorrenti. A questo proposito, va precisato che nella Comunità vi è eccedenza di filati di poliammide e di polipropilene e che i tipi di filamento prodotti dalla società Reinhold non presentano particolari caratteristiche innovative e possono essere prodotti in grande quantità da numerose imprese.

Va inoltre sottolineato che il beneficiario degli aiuti contestati ha sempre conseguito risultati economici positivi, per cui il gioco delle forze di mercato sarebbe stato di per sé sufficiente a garantire il normale sviluppo dell'impresa e l'investimento progettato senza interventi di Stato.

Da vari anni la Commissione vieta costantemente agli Stati membri di concedere aiuti finanziari ai produttori di filati o di fibre sintetiche in situazioni analoghe, se non identiche, ossia quando la società interessata cerca semplicemente di ammodernare o di razionalizzare la produzione, senza operare nessuna delle modifiche richieste dal codice degli aiuti al settore delle fibre sintetiche.

Pertanto, tenuto conto di quanto precede e del fatto che la deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato è prevista a favore di aiuti « destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche », va osservato che, abbassando artificialmente i costi dell'impresa beneficiaria, gli aiuti in oggetto hanno indebolito la posizione concorrenziale di altri produttori della Comunità ed hanno inoltre avuto l'effetto di ridurre ulteriormente l'utilizzazione della capacità complessiva a detrimento di altri produttori, che potrebbero essere costretti a ritirarsi dal mercato dopo aver resistito grazie alle misure di ristrutturazione delle loro attività e ai miglioramenti della produttività e della qualità intrapresi con le proprie risorse. Di conseguenza, gli aiuti che hanno favorito l'impresa in questione — la cui posizione sul mercato non è più determinata esclusivamente dalla sua efficienza, dai suoi meriti e dalle sue capacità — non possono essere considerati come atti a contribuire ad un obiettivo tale da controbilanciare, sotto il profilo dell'interesse comunitario, gli effetti distorsivi esercitati sugli scambi comunitari.

La deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) riguarda anche gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune regioni economiche, sempreché detti aiuti non

alterino le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune.

Date le precarie condizioni dell'industria delle fibre sintetiche, occorre controllare gli effetti settoriali degli aiuti regionali anche nelle regioni meno sviluppate, di cui peraltro Selbitz non fa parte. Più in particolare, la Commissione deve collocare la propria analisi della situazione economico-sociale nel contesto dell'interesse comunitario, che nel settore in oggetto è di ridurre la capacità.

Il limitato impatto degli investimenti della società Reinhold KG sul mercato della manodopera — saranno creati soltanto 14 nuovi posti di lavoro — è senz'altro insufficiente quale contropartita per indurre la Commissione a modificare la valutazione a priori sfavorevole degli aiuti di Stato nel settore, formulata nella disciplina applicabile al settore stesso.

Per tutti i suddetti motivi, la deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) non può essere applicata nella fattispecie.

V

Alla luce delle suesposte considerazioni, l'elemento di aiuto contenuto nel prestito agevolato dell'ammontare di 1,8 milioni di marchi tedeschi erogato nella primavera del 1989 in base al regime bavarese di aiuti regionali, è illegale poiché il governo tedesco non ha ottemperato agli obblighi di notifica ad esso incombenti a norma dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CEE. Inoltre, come precisato sopra, l'aiuto illecitamente versato alla società Reinhold non soddisfa le condizioni previste per beneficiare di una delle deroghe di cui all'articolo 92, paragrafi 2 e 3 del trattato CEE e, di conseguenza, deve essere restituito. Per quantificare l'aiuto, la Commissione ha calcolato la differenza tra il tasso di riferimento di mercato in vigore all'epoca in cui è stato concesso il prestito (data presunta 1° aprile 1989), ossia il 7,8 %, e il tasso d'interesse effettivo applicato al prestito, ossia il 4 %; ne risulta una sovvenzione in conto interessi pari a 3,86 punti percentuali. Alla data dell'adozione della presente decisione, tale sovvenzione in conto interessi relativa al prestito in oggetto aveva comportato per l'impresa uno sgravio di 53 044 marchi tedeschi.

Infine, la sovvenzione del 10 % (344 000 marchi tedeschi), ancora da erogare in base alla legge sugli incentivi agli investimenti, non soddisfa le condizioni per beneficiare delle deroghe di cui all'articolo 92, paragrafi 2 e 3. Di conseguenza, non deve essere versata.

Per ciascun mese di ritardo nell'esecuzione del presente obbligo, il governo tedesco è tenuto ad esigere dall'impresa Reinhold il rimborso dell'agevolazione goduta sugli interessi, pari ad un importo mensile ammontante a 2 588 marchi tedeschi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. L'aiuto concesso dalla Repubblica federale di Germania a favore dell'impresa Reinhold KG nell'aprile 1988 sotto forma di interessi agevolati sul prestito di 1,8 milioni di marchi tedeschi — equivalente, alla data di adozione della presente decisione, ad una sovvenzione di 53 044 marchi tedeschi — è illegale, poiché è stato concesso in violazione delle disposizioni dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CEE. Inoltre, tale aiuto è incompatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92 del trattato.

2. L'aiuto di 344 000 marchi tedeschi alla stessa impresa sotto forma di sovvenzione è incompatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92 e non deve quindi essere attuato.

Articolo 2

1. Il governo tedesco è tenuto ad esigere senza indugio la restituzione, da parte dell'impresa Reinhold KG, del controvalore delle agevolazioni d'interesse, pari a 53 044 marchi tedeschi, di cui all'articolo 1, paragrafo 1 della presente decisione.

2. Il governo tedesco è inoltre tenuto a sopprimere senza indugio l'aiuto relativo al prestito di 1,8 milioni di

marchi tedeschi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, esigendo il rimborso del prestito oppure applicandovi un tasso d'interesse conforme al tasso di mercato del 7,86 %, corrispondente a quello dei prestiti concessi dalla Kreditanstalt für Wiederaufbau (programmi M₁ e M₂).

Per ogni mese di ritardo nell'esecuzione del presente obbligo, il governo tedesco è tenuto ad esigere dall'impresa Reinhold il rimborso dell'agevolazione sugli interessi, pari ad un importo mensile di 2 588 marchi tedeschi.

Articolo 3

Il governo tedesco è tenuto ad informare la Commissione, nel termine di due mesi a decorrere dalla notifica della presente decisione, delle misure adottate per conformarsi.

Articolo 4

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1990.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 gennaio 1991

relativa ad un progetto di aiuti del governo belga in favore di investimenti della Mactac SA, a Soignies

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(91/305/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver inviato gli interessati, conformemente a detto articolo, a presentare le loro osservazioni e viste tali osservazioni,

considerando quanto segue:

I

La legge belga del 17 luglio 1959, che istituisce e coordina misure intese a favorire l'espansione economica e la creazione di nuove industrie, e il regio decreto di attuazione del 17 agosto 1959⁽¹⁾ hanno introdotto provvedimenti generali di aiuto all'economia belga, in particolare sotto forma di abbuoni d'interesse sui finanziamenti destinati alla realizzazione di investimenti, di garanzie di Stato sui mutui contratti dalle imprese presso istituti bancari che hanno beneficiato dell'abbuono e di un'esenzione dall'imposta fondiaria per cinque anni.

Nell'esaminare detta legge, conformemente alla procedura di cui all'articolo 93, paragrafi 1 e 2 del trattato, la Commissione ha ritenuto che essa costituisca un regime d'aiuti generale, poiché non conteneva alcun obiettivo settoriale o regionale. Applicandosi a tutti gli investimenti, senza distinzione tra imprese, regioni o settori, tale sistema non poteva beneficiare delle deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) o c) del trattato CEE. In mancanza di indicazioni specifiche, la Commissione non poteva valutare gli effetti del regime considerato sugli scambi intracomunitari e sulla concorrenza né, soprattutto, la sua compatibilità con il mercato comune.

In casi analoghi di regimi di aiuti generali, la Commissione ha ritenuto ammissibili gli aiuti, purché fosse soddisfatta una delle due seguenti condizioni: lo Stato membro interessato comunica alla Commissione un piano d'applicazione regionale o settoriale oppure, qualora ciò non risulti possibile, i singoli casi d'applicazione significativi.

⁽¹⁾ *Moniteur belge* del 29. 8. 1959.

In forza della decisione 75/397/CEE della Commissione⁽²⁾, il governo belga è tenuto a comunicare preventivamente e in tempo utile alla Commissione i singoli casi significativi di applicazione della legge 17 luglio 1959, in modo che essa possa pronunciarsi sulla loro compatibilità con il mercato comune.

Nel quadro dell'esame permanente dei regimi d'aiuto nazionali esistenti, effettuato congiuntamente agli Stati membri, la Commissione ha proposto al governo belga, con lettere in data 3 agosto e 12 settembre 1990, di sopprimere a decorrere dal 1° gennaio 1991 il regime generale di aiuti istituito con la legge 17 luglio 1959.

II

Con lettera del 31 maggio 1990, registrata il 5 giugno 1990, il governo belga, conformemente alla vigente procedura, ha notificato alla Commissione l'intento delle autorità vallone di concedere, a norma della legge 17 luglio 1959, aiuti agli investimenti che l'impresa Mactac SA intende effettuare presso la sua sede di Soignies, nella provincia dell'Hainaut.

L'impresa Mactac è specializzata nella fabbricazione, trasformazione e smercio di materiali autoadesivi su base cartacea e di materiali per la serigrafia. Il programma d'investimenti da finanziare riguarda la creazione di una nuova linea di produzione, per un importo totale di 775 milioni di franchi belgi.

Gli aiuti previsti sarebbero forniti sotto forma di contributo in conto capitale di 93 milioni di franchi belgi e di un'esenzione dall'imposta fondiaria per cinque anni, il che corrisponde ad un equivalente-sovvenzione netto del 9,2%. Il governo belga ha giustificato gli aiuti previsti facendo valere l'apporto di nuove tecnologie, le ripercussioni favorevoli che gli investimenti avrebbero sull'ambiente — dato che i nuovi prodotti adesivi saranno non inquinanti — e motivazioni di ordine regionale.

Dopo un primo esame del progetto notificato, la Commissione ha ritenuto che non potesse essere considerato compatibile con il mercato comune, in quanto falsebbe la concorrenza e inciderebbe sugli scambi, ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CEE, senza che possa essere applicata nessuna delle deroghe di cui a detto articolo.

⁽²⁾ GU n. L 177 dell'8. 7. 1975, pag. 13.

La Commissione ha osservato che la zona di Soignies non è compresa tra le regioni che usufruiscono di un aiuto regionale ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) o c), che gli investimenti da sovvenzionare non soddisfano le condizioni previste nella disciplina comunitaria degli aiuti in favore dell'ambiente, considerato l'aumento delle capacità produttive della Mactac, e che un aiuto alla costruzione di una nuova linea di produzione non agevola lo sviluppo del settore in causa, ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c). La Commissione ha quindi deciso di avviare la procedura di cui all'articolo 92, paragrafo 3, primo comma del trattato e a tal fine, con lettera in data 11 luglio 1990, ha intimato al governo belga di presentare le sue osservazioni.

III

Il governo belga ha presentato le proprie osservazioni nell'ambito del procedimento, con lettera del 25 settembre 1990. Esso ha sottolineato in particolare l'aspetto attinente all'ambiente ed il contributo apportato dalla società Mactac alla creazione di 51 nuovi posti di lavoro in una regione caratterizzata da un tasso di disoccupazione particolarmente elevato. Stando alle autorità belghe, questi due aspetti, congiuntamente, giustificerebbero l'aiuto previsto.

Con lettera del 6 novembre 1990, il governo belga ha comunicato le osservazioni dell'impresa beneficiaria. La Mactac ha sottolineato, tra l'altro, che l'aiuto previsto dovrebbe poter beneficiare della deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), in quanto può agevolare lo sviluppo della regione svantaggiata di Soignies. L'aiuto, d'altro canto, non altererebbe le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune. L'impresa Mactac ha osservato inoltre che l'investimento da finanziare comporterebbe elementi di tutela dell'ambiente e di risparmio di energia, che hanno avuto un peso non trascurabile nella decisione di concessione dell'aiuto.

A seguito della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* (1) della lettera inviata l'11 luglio 1990 dalla Commissione al governo belga non sono pervenute altre osservazioni di terzi interessati.

IV

Il contributo in conto capitale e l'esenzione dall'imposta fondiaria, previste dalle autorità belghe, costituiscono aiuti ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato, in quanto consentirebbero all'impresa beneficiaria di sostenere con

risorse dello Stato una parte del costo dell'investimento che normalmente dovrebbe accollarsi.

I prodotti autoadesivi sono oggetto di scambi tra gli Stati membri e vi è concorrenza tra i produttori.

Stando alle informazioni di cui dispone la Commissione, ci sarebbero 36 produttori nella Comunità e altri 7 nei paesi dell'EFTA; la quota del mercato europeo detenuta dalla Mactac è del 10%. Sebbene il mercato degli autoadesivi (provenienti dalla trasformazione della carta con applicazione di diversi prodotti chimici) sia un mercato potenzialmente in espansione, l'entrata di nuovi produttori specializzati ha portato ad una concorrenza più forte, che si è tradotta in una pressione al ribasso sui prezzi di vendita.

Nel 1989 l'UEBL ha esportato carte e cartoni autoadesivi (NC 4811 21 00) verso gli altri Stati membri, per un valore di 83,5 milioni di ecu, pari al 26% di tutte le esportazioni intracomunitarie, ed ha importato dagli altri Stati membri per un valore di 15,6 milioni di ecu. L'impresa beneficiaria partecipa a questi scambi esportando il 75% della sua produzione negli altri Stati membri.

Quando l'aiuto finanziario dello Stato rafforza la posizione di determinate imprese rispetto ad altre imprese concorrenti nella Comunità, deve essere considerato un aiuto che incide sulla concorrenza.

Sulla base di quanto precede, gli aiuti previsti dal governo belga inciderebbero sugli scambi tra Stati membri e falserebbero la concorrenza, ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato, favorendo l'impresa interessata.

L'articolo 92, paragrafo 1 enuncia il principio dell'incompatibilità con il mercato comune degli aiuti che presentano determinate caratteristiche in esso indicate.

Le deroghe a tale principio, contemplate nell'articolo 92, paragrafo 2 del trattato, non si applicano nella fattispecie, tenuto conto della natura e delle finalità degli aiuti previsti.

V

L'articolo 92, paragrafo 3 del trattato elenca gli aiuti che possono essere considerati compatibili con il mercato comune. La compatibilità con il trattato deve essere considerata nel contesto comunitario e non nel contesto di un solo Stato membro. Per salvaguardare il corretto funzionamento del mercato comune e tener conto delle finalità di cui all'articolo 3, lettera f) del trattato, le deroghe al principio dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato, elencate nel

(1) GU n. C 229 del 14. 9. 1990, pag. 8.

paragrafo 3 dello stesso articolo, devono essere interpretate in maniera restrittiva in sede di esame di un regime di aiuti o di un singolo provvedimento d'aiuto.

Le deroghe, in particolare, possono essere invocate soltanto se la Commissione constata che in assenza degli aiuti il libero gioco delle forze di mercato non sarebbe sufficiente, da solo, ad indurre gli eventuali beneficiari ad adottare un comportamento atto a contribuire alla realizzazione di uno degli obiettivi perseguiti.

Applicare le deroghe in casi che non contribuiscano a tale obiettivo o in cui l'aiuto non sia necessario a tal fine, equivarrebbe a conferire indebiti vantaggi alle industrie o alle imprese di taluni Stati membri la cui posizione finanziaria si troverebbe così rafforzata, e ad incidere sulle condizioni degli scambi tra gli Stati membri nonché a falsare la concorrenza, senza alcuna giustificazione basata sul « comune interesse » evocato nell'articolo 92, paragrafo 3.

In considerazione di quanto precede, gli aiuti previsti non rientrano in una delle categorie di deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3.

Per quanto riguarda le deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c), relative agli aiuti destinati a favorire e ad agevolare lo sviluppo di determinate regioni, va osservato che in nessuna regione del Belgio il tenore di vita è anormalmente basso, né si registra una grave forma di sottoccupazione, ai sensi della deroga di cui alla lettera a); quanto alla deroga di cui alla lettera c), la zona di Soignies, nella provincia dell'Hainaut, dove è situata la sede dell'impresa, non è stata compresa tra le zone che necessitano di un aiuto regionale speciale, in virtù della decisione 82/740/CEE della Commissione⁽¹⁾, modificata da ultimo con decisione 88/612/CE⁽²⁾ sulla delimitazione delle zone di sviluppo in Belgio.

Nell'ambito del procedimento, il governo belga e l'impresa beneficiaria hanno sottolineato in particolare i gravi problemi di elevata disoccupazione strutturale e di basso PIL pro capite, propri della circoscrizione di Soignies. Sulla base degli indicatori prescelti dalla Commissione, Soignies avrebbe i requisiti per essere riconosciuta come regione che può beneficiare di un aiuto di tipo regionale, ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c).

Va rammentato anzitutto a questo proposito che il regime da applicare nella fattispecie non persegue alcun obiettivo regionale. Nel quadro dell'esame della legge 17 luglio 1959 sulla base dell'articolo 93, paragrafo 1 del trattato — esame citato nell'ultimo capoverso del primo considerando della presente decisione — il governo belga ha

sottolineato, con lettera in data 12 novembre 1990, che la legge 17 luglio 1959 non è soltanto un regime di aiuto a finalità generale, ma anche un regime d'aiuto a finalità orizzontale, concernente :

- gli aiuti alla tutela dell'ambiente, conformemente alla disciplina stabilita dalla Commissione in materia ;
- gli aiuti ai fini del risparmio e dell'uso razionale dell'energia ;
- gli aiuti alle piccole e medie imprese ;
- l'aiuto al riassorbimento della disoccupazione strutturale e di lunga durata ;
- l'aiuto al risparmio di materie prime.

Si deve quindi concludere che lo sviluppo regionale non rientra tra le finalità della legge 17 luglio 1959.

Un secondo problema relativo all'applicazione della deroga regionale di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), al progetto d'aiuto considerato, attiene all'ammissibilità della città di Soignies al beneficio degli aiuti con finalità regionale. Va osservato anzitutto a questo proposito che la regione di Soignies non rientra tra le regioni ammissibili in virtù del regime di aiuti a finalità regionale instaurato dalla legge 30 dicembre 1970, regime autorizzato con la decisione 82/740/CEE. La Commissione osserva inoltre che dall'adozione di detta decisione non è mai stata presentata alcuna domanda di modifica da parte del governo belga, per comprendere la regione di Soignies tra le regioni ammissibili.

I principi di coordinamento dei regimi d'aiuto a finalità regionale e il metodo per applicare l'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) agli aiuti regionali, stabiliti dalla Commissione, sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*⁽³⁾. In base a questo metodo, la valutazione degli aiuti si fonda in particolare sulla disoccupazione strutturale e sul prodotto interno lordo di una regione rispetto alla media nazionale. Il governo belga e l'impresa Mactac hanno fatto riferimento, nelle loro lettere del 25 settembre 1990 e del 6 novembre 1990, a questo metodo, osservando che, in base alle soglie vigenti per il Belgio⁽⁴⁾, la regione di Soignies de facto possiede i requisiti per beneficiare di aiuti a finalità regionale.

Secondo la Commissione, il fatto che una regione raggiunga o superi le soglie previste da detto metodo non è sufficiente per applicare la deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), se lo Stato membro interessato non ritiene detta regione ammissibile ai fini della sua politica regionale e, di conseguenza, non adotta disposizioni di diritto interno che istituiscano in tale regione un regime di aiuti a finalità regionale.

⁽¹⁾ GU n. L 312 del 9. 11. 1982, pag. 18.

⁽²⁾ GU n. L 335 del 7. 12. 1988, pag. 31.

⁽³⁾ GU n. C 31 del 3. 2. 1979, pag. 9.

GU n. C 212 del 12. 8. 1988, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU n. C 163 del 4. 7. 1990, pag. 5.

La necessità di poter applicare le misure di sviluppo regionale a tutto il territorio di una determinata regione — e non soltanto ad imprese situate in zone geografiche isolate della stessa regione — non costituisce una semplice modalità amministrativa; essa risponde infatti all'esigenza di consentire interventi su tutta la zona in questione, conformemente allo spirito e alla lettera dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), che ha per oggetto gli aiuti «... destinati ad agevolare lo sviluppo ... di talune regioni economiche».

Questa interpretazione è confermata nei suddetti principi di coordinamento, che statuiscono, al punto 9 iii) che gli aiuti regionali non possano essere concessi in maniera puntuale, cioè in zone geografiche isolate, sì da non poter esercitare praticamente alcuna influenza sullo sviluppo complessivo di una data regione.

Se infatti, tali aiuti non sono concessi a tutte le imprese stabilite nella regione caratterizzata dalle difficoltà socio-economiche previste dal metodo, un aiuto specifico, concesso isolatamente ad un'unica impresa situata in un punto geografico qualsiasi (ad esempio una città) della regione in causa, non può che avere effetti molto limitati e non può contribuire allo sviluppo di tutta la regione. Verrebbe così a mancare la contropartita degli aiuti richiesta dal trattato.

Sulla base degli elementi che precedono, l'intervento previsto dalle autorità belghe esclusivamente a favore dell'impresa Mactac (aiuto all'investimento che comporta la creazione soltanto di 51 posti di lavoro) non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), concernente gli aiuti a finalità regionale.

Quanto alle deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b) del trattato, l'aiuto previsto non è destinato a « porre rimedio ad un grave turbamento dell'economia » belga, né il governo belga ha avanzato alcun argomento a favore di un'eventuale applicazione di questa deroga.

L'altra deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b) riguarda gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo. Nella disciplina comunitaria degli aiuti di Stato a favore dell'ambiente, comunicata dalla Commissione agli Stati membri con lettere in data 7 novembre 1974, 7 luglio 1980 e 23 marzo 1987, la Commissione ha concesso la facoltà di invocare per tali aiuti la deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b). Detti aiuti dovrebbero essere concessi per investimenti complementari di adattamento in impianti di produzione già esistenti, escludendo gli

investimenti che comportino un eventuale aumento delle capacità produttive.

L'investimento della Mactac riguarda invece la costruzione di una nuova linea di produzione, con un aumento della capacità globale di produzione dell'impresa del 36 %. Un aiuto a tale investimento non risponde ai criteri stabiliti per poter invocare la deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b).

Quanto alle deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) per gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse, la Commissione osserva, nella lettera al governo belga dell'11 luglio 1990, che la costruzione di una nuova linea di produzione non agevola lo sviluppo del settore considerato, ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c). Esse ritiene che sia del tutto normale e nell'interesse di ogni produttore del settore mantenere od aumentare la propria presenza sul mercato, sviluppare e commercializzare nuovi prodotti e utilizzare le tecniche più moderne ed efficaci per una nuova linea di produzione. Essa osserva inoltre che le autorità belghe non hanno potuto dimostrare la necessità dell'aiuto e ritiene, tenuto conto della situazione finanziaria dell'impresa e della società madre, che le forze del mercato siano di per sé sufficienti a garantire la realizzazione del progetto da sovvenzionare, senza intervento dello Stato.

Va constatato che nelle osservazioni formulate nell'ambito del procedimento, il governo belga e l'impresa Mactac hanno sottolineato soprattutto gli aspetti regionali e ambientali dell'investimento da sovvenzionare senza contestare la valutazione espressa dalla Commissione nella lettera dell'11 luglio 1990 e ripresa nella presente decisione.

La SA Mactac ha fatto valere aver consacrato una quota rilevante del suo bilancio alle spese di ricerca e di sviluppo e che i risultati così ottenuti sono spesso imitati da nuovi produttori. La Commissione ritiene a questo proposito che si tratti di un aiuto agli investimenti per la costruzione di una nuova linea di produzione e non di un aiuto che rientri nella disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo⁽¹⁾. Le azioni di ricerca dell'impresa non possono quindi giustificare l'aiuto in favore di un investimento produttivo.

L'impresa Mactac ha sottolineato inoltre che i costi aggiuntivi dell'investimento sono superiori a quelli per la costruzione di una linea « classica », in quanto si tratta di un nuovo sistema di rivestimento che consente di applicare resine in sospensione in acqua, anziché resine

(¹) GU n. C 83 dell'11. 4. 1986, pag. 2.

disciolte in solventi derivati dal petrolio. A questo proposito occorre far riferimento alle considerazioni che precedono, relative alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato a favore dell'ambiente, basata sul principio « chi inquina paga ».

L'impresa Mactac ha osservato infine che due dei suoi concorrenti stanno costruendo nuovi impianti di produzione di materiali autoadesivi in Francia e in Lussemburgo, con aiuti di Stato. Va osservato anzitutto che un aiuto ad un'impresa non può essere giustificato da eventuali aiuti concessi ai suoi concorrenti. Per quanto riguarda gli aiuti specifici ai quali fa riferimento l'impresa Mactac, si tratterebbe di un aiuto allo stabilimento dell'impresa Fasson a Rodange, nel Lussemburgo, e di un aiuto ad uno stabilimento dell'impresa Raflatac a Pompey (Meurthe-et-Moselle) in Francia.

Va osservato che questi due nuovi impianti hanno beneficiato dei regimi d'aiuto a finalità regionale. Con decisione del 5 novembre 1986, la Commissione aveva accettato aiuti regionali con tasso massimo del 30 % in equivalente-sovvenzione netto per il polo europeo di sviluppo in cui si trova Rodange e con decisione in data 27 luglio 1989 aveva accettato un « prime d'aménagement du territoire (PAT) » del 10 % nominale per lo stabilimento Raflatac a Pompey. Questi due investimenti avrebbero potuto essere realizzati anche senza aiuti, ma non necessariamente sotto forma di nuovi insediamenti nelle regioni indicate.

Il progetto di aiuto del governo belga non soddisfa pertanto le condizioni richieste per beneficiare di una

delle deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il governo belga non può dare esecuzione al progetto delle autorità vallone, notificato alla Commissione con lettera del 31 maggio 1990, di concedere, in virtù della legge 17 luglio 1959, aiuti, sotto forma di un contributo in conto capitale di 93 milioni di franchi belgi e di un'esenzione dall'imposta fondiaria per cinque anni in favore degli investimenti che l'impresa Mactac SA intende realizzare e Soignies.

Articolo 2

Il governo belga informa la Commissione, entro due mesi dalla data della notificazione della presente decisione, circa i provvedimenti adottati per conformarvisi.

Articolo 3

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 1991.

Per la Commissione

Leon BRITAN

Vicepresidente